

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del
Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e
sindacali di categoria della Provincia
di Grosseto

Prot. n. 94/5N

Ns.Rif.: Ag

Grosseto, 25/03/2020

Oggetto: emergenza covid_19 - accordo sindacale nazionale e validità DURC

Sulla base di quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale del 23 marzo 2020, si evidenzia che i pagamenti degli accantonamenti ed i contributi dovuti alla Cassa Edile relativi ai soli mesi di febbraio e marzo 2020, il cui termine di pagamento era fissato rispettivamente il 31 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020.

Si evidenzia inoltre che il citato accordo nazionale e le successive e conseguenti note operative della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in breve CNCE, prevedono, tra le altre cose, che la Cassa Edile dovrà provvedere ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie in relazione al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019 nella misura dell'80% entro il 30 aprile 2020.

Ovviamente ciò potrà avvenire soltanto nei confronti di quei lavoratori a favore dei quali le rispettive imprese abbiano provveduto al pagamento del periodo suddetto. Invitiamo pertanto le imprese che non avessero già effettuato i pagamenti riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 i cui termini di pagamento erano rispettivamente il 30 novembre 2019, il 31 dicembre 2019 ed il 31 gennaio 2020, di volerli effettuare quanto prima e comunque entro e non oltre il 10 aprile 2020, affinché questa Cassa Edile possa ottemperare alle disposizioni contrattuali emanate in occasione di questa emergenza sanitaria.

Con l'occasione informiamo inoltre che, sulla base di quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un quesito posto dall'INPS e con riferimento alla comunicazione n. 700 della CNCE, il DURC, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

F.to Il Direttore
(Dott. A. Galli)